

VIALE DELL'UNIVERSITÀ, 16 - AGRIPOLIS
35020 LEGNARO (PD)
TEL +39 049 8272600/2601
FAX +39 049 8272604
CF 80006480281 - P.IVA 00742430283

Servizio per la gestione delle attività relative alla sala necropsopia - Codice C.I.G.: Z8F1AC1447

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA dell'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") ed il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di gestione delle attività relative alla sala necropsopia.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto di Servizio per la gestione delle attività relative alla sala necropsopia prevede, a pena di esclusione, i seguenti requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in esame:

- capacità di eseguire una necropsopia di base;
- conoscenza della normativa relativa allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano cat. 1;
- comprovata esperienza nell'interpretazione di reperti patologici in animali da compagnia, da produzione zootecnica, non convenzionali sia liberi sia da ambiente controllato;
- patente B;
- patentino per muletto;
- esperienze in ambito di protezione civile, prevenzione incendi e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- capacità di lavorare in gruppo;
- flessibilità oraria nell'arco della settimana con prevalente impegno mattutino.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Sala Necropsopia di Medicina Veterinaria, sita in Viale dell'Università 16 – 35020 Legnaro (PD).

Art. 3 - Stipula del Contratto. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. A tutela dell'Ente ed ai sensi di legge, l'efficacia dell'assegnazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche circa i requisiti dichiarati, con riguardo alla capacità partecipativa e circa la validità e congruità dell'offerta.
2. L'Ente, nel caso in cui le verifiche avessero esito negativo, avrà facoltà di revocare l'assegnazione e di indire una nuova procedura a spese dell'aggiudicatario, fatta salva comunque la rivalsa ai sensi di legge.
3. L'assegnatario è tenuto alla formalizzazione del contratto nelle forme di legge, entro il termine stabilito ed alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza delle predette disposizioni comporta la revoca dell'affidamento.
4. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato.
5. Il contratto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione dello stesso.
6. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 - Lettera di Invito ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Capitolato;
 - Offerta e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto con la predetta Documentazione di Gara;
 - Provvedimento di Aggiudicazione dell'Ente.

Art. 4 - Durata del Contratto

1. La durata del contratto è fissata in 12 mesi, con decorrenza dal 01/10/2016 fino al 30/09/2017.

Art. 5 - Importo economico del Contratto

1. L'importo stimato per l'appalto in oggetto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso ed IVA a norma di legge.
2. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

Art. 6 – Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento avverrà secondo le scadenze concordate con l'aggiudicatario, a regolare esecuzione del contratto.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, del saldo, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

2. **Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione BCA – Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro – CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio Y9LGX1.** Essa riporterà le modalità di pagamento comprensive del Codice IBAN.

3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

4. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.) Z8F1AC1447.

Art. 8 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per immotivata decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Ente procederà nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

4. Il Contraente non è responsabile della sospensione delle prestazioni dovuta a fatti imputabili a terzi.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.

3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 11 - Risoluzione per inadempimento e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicatario, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

g) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicatario dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata .

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 12 - Divieto di cessione del credito o del Contratto

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D. L.vo. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13 - Variazioni introdotte nel Contratto

1. L'Ente potrà richiedere al Contraente variazioni, in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sino a concorrenza di 1/5 (un quinto) del corrispettivo complessivo previsto dal contratto, nei seguenti casi:
 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - per cause impreviste ed imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ovvero, per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del Contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi in corso di esecuzione del contratto.
- 1.1. In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.
- 1.2. In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
2. L'Ente, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti commi, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque%) del corrispettivo complessivo del presente contratto.
 - 2.1. In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza del 5% (cinque%) in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.
 - 2.2. In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del 5% (cinque%) in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
3. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte quelle variazioni che siano ritenute opportune dall'Ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Contraente maggiori oneri.
4. Il Contraente, comunque, non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità del Contraente stesso.
5. Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di servizi e/o lavori non compresi in contratto, i prezzi da fissarsi dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall'Ente.

Art. 14 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 16 – Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 17 - Rinvio a norme di diritto vigenti

1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:
 - D.L.vo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
 - R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
 - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - Codice Civile;
 - Normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011, n. 159 e s.m.i.
 - Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
 - Normativa sulla Privacy;
 - Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori.